NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 5

Specie di società che possono esercitare le assicurazioni

Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione e salvo quanto previsto dall'articolo 1883 del codice civile e per quanto attiene gli istituti di diritto pubblico, lo societa' che si costituiscono in Italia e che hanno per oggetto l'esercizio sul territorio della Repubblica delle assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono assumere la forma di societa' per azioni, di societa' cooperativa a responsabilita' limitata o di societa' di mutua assicurazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile. Le societa' e gli istituti di cui al precedente comma debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio dell'attivita' assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tali attivita', con esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che si propongono di esercitare attivita' assicurativa esclusivamente all'estero.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-5-specie-di-societa-che-possono-esercitare-le-assicurazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it